



4541/15

M

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -  
 Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -  
 Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -  
 Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -  
 Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Oggetto

Classamento catastale

Ud. 21/01/2015 - PU

R.G.N. 9404/2012

Don G. S. L.

Rep.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

F. N.

sul ricorso 9404-2012 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del  
 Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  
 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope  
 legis;

- *ricorrente* -

*contro*

SOCIETA' FUNIVIA ARABBA MARMOLADA - SOFMA SPA in  
 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio



dell'avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ, DOMENICO SAGUI PASCALIN, giusta mandato a margine del controricorso;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 80/6/2011 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE del 9.6.2011, depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito per la ricorrente l'Avvocato Giulio Bacosi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Classamento Catastale

R.G. 9404/2012

RICORRENTE: Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate

INTIMATO: Sofma spa

1. La Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto-Mestre 80/06/11 del 5 ottobre 2011 che rigettava l'appello dell'ufficio affermando la illegittimità del nuovo classamento di un immobile di pertinenza della contribuente.

2. La Sofma spa si è costituita in giudizio senza proporre ricorso incidentale.

Il ricorso merita accoglimento.

E' pacifico nel caso di specie che si discute di un "impianto di risalita" funzionale alle piste sciistiche gestite dalla contribuente.

Dunque non sussiste il presupposto del classamento come "mezzo pubblico di trasporto", classamento che presuppone evidentemente una, sia pur parziale, utilizzabilità delle struttura come "mezzo di trasporto" a disposizione del pubblico. Mentre un "impianto di risalita" svolge una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche.

Resta dunque solo da stabilire se nel calcolo del valore di costruzione e quindi della rendita catastale debbano essere conteggiati anche gli impianti fissi.

E la risposta non può che essere positiva.

In quanto l'art.1 quinquies aggiunto dalla legge di conversione n.88/2005 al d.l. n.44/2005 non ha fatto altro che esplicitare un principio generale dell'ordinamento: i beni immobili coinvolgono non solo il suolo ed i fabbricati ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ad alla utilizzabilità degli immobili stessi.

E' possibile decidere la controversia nel merito.


Le incertezze della materia giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo, compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 21 gennaio 2015

Il Presidente e relatore



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
0101 ..... 5 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
